Convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale

(art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018). L'anno duemilaventidue, il giorno ____ del mese di ____ viene sottoscritta digitalmente la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge Tra Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina rappresentato da _____nella qualità di Responsabile del Servizio ______, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____, del ______, esecutiva ai sensi di legge, e Il Comune di Mompeorappresentato da Cortegiani Michela nella qualità di Responsabile del Servizio "Amministrativo", che interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore; Premesso • che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____ ed il Comune di Mompeo, con delibera di Giunta comunale n. del , hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di consentire al Comune di Mompeo di avvalersi della possibilità di utilizzare personale del Comune di Monte San Giovanni in Sabina nell'ambito dei rispettivi servizi di trasporto a mezzo scuolabus; che l'art.1 comma 124 della L.145/2018 disciplina, in via legislativa, l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" consentendo agli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; • che il rapporto tra gli enti dovrà essere disciplinata da una convenzione, con la quale vengono definiti, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; che alla predetta disciplina legislativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004; che il Comune di Mompeo, in ragione dell'assenza per malattia dell'unico dipendente di Cat. B addetto al servizio di trasporto scolastico, ha rappresentato al Comune di Monte San Giovanni in Sabina l'esigenza di poter utilizzare limitatamente alla necessità di sostituire l'autista in malattia; che il Comune di Monte San Giovanni ha ritenuto di individuare la figura richiesta nella persona di ______, categoria _____, in costanza di rapporto con il comune di Monte San Giovanni a tempo _____, previo

consenso dello stesso e valutazione in merito ad eventuali elementi ostativi per ragioni di servizio

Tutto ciò premesso

Tra la parti come sopra costituite ed in rappresentanza dei rispettivi Comuni, previa ratifica della parte normativa, si conviene e stipula quanto segue.

ART.1 - OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto a	all'art. 1, comma 124 della legge 145 del
30/12/2018, e dell'art. 14 del CCNL del comp	parto Regioni ed AA.LL. stipulato in data
22.1.2004, il Comune di Monte San Giovanni	autorizza l'utilizzo condiviso da parte del
Comune di Mompeo del proprio dipendente	a tempo
inquadrato nella categoria posizione	economica, con profilo di "Autista
scuolabus".	

Al fine di formalizzare il proprio consenso Il Dipendente interessato controfirma la presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione fino al 30 giugno 2022.

In prossimità della scadenza, al fine di valutare un possibile rinnovo, le Parti potranno procedere alla revisione complessiva dei contenuti.

La presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo da concordarsi tra i due Enti e con l'assenso del Dipendente.

Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di uno solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Il Dipendente interessato effettuerà complessivamente ___ ore settimanali di cui ___ ore presso il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e 4 ore giornaliere (dalle ore 7 alle 9 e dalle ore 13 alle 15) presso il Comune di Mompeo qualora debba sostituire l'autista.

ART. 4 - GESTIONE DEL PERSONALE ED ONERI FINANZIARI

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, compreso ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.). In questi casi il Dipendente si considererà assente sia presso l'Ente di appartenenza che presso quello utilizzatore.

Qualora l'attività lavorativa dovesse essere resa presso l'Ente utilizzatore nella giornata del santo patrono, il Dipendente rientrerà nella sede ordinaria per rendere la normale prestazione lavorativa poiché potrà usufruire della giornata festiva quando questa si verificherà nella suddetta sede.

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune di Mompeo da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrispostaal Dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria _____ del Comune di appartenenza.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina provvederà a retribuire il dipendente in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore, compreso l'eventuale lavoro straordinario, previa acquisizione da parte di quest'ultimo della rendicontazione mensile di tutti gli elementi retributivi e dell'accreditamento delle relative somme.

Il Comune di Mompeo si obbliga, altresì, a versare contestualmente al Comune di Monte San Giovanni in Sabinagli oneri riflessi rivenienti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla presente convenzione.

Qualora il Comune di Mompeonon ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi previsti, la presente convenzione s'intende immediatamente risolta.

Il Comune di Mompeo assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni eventi che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

L'eventuale onere delle spese di ex art. 14, comma 6 del CCNL 22.1.2004 sarà a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 5 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due enti nell'esecuzione della presente convenzione e non fossero risolvibili con accordi bonari, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Firmato digitalmente:

Sindaco di Monte San Giovanni in Sabina----

Sindaco di Mompeo Cortegiani Michela